



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1180009 - Strette della Val Borbera **Misure di conservazione sito-specifiche** Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 9-3-2017)

Testo coordinato
con la normativa di cui al Piano di Gestione approvato con D.G.R. n. 21-6770 del
20/04/2018



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

INDICE

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1 (*Principi generali, ambito di applicazione e valenza*)

TITOLO II Misure di conservazione generali

Art. 2 (*Disposizioni generali*)

Art. 3 (*Divieti*)

Art. 4 (*Obblighi*)

Art. 5 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 6 (*Monitoraggio e piani d'azione*)

TITOLO III Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali

Art. 7 (*Ambito di applicazione*)

Capo I - Ambienti forestali

Art. 8 (*Disposizioni generali*)

Art. 9 (*Divieti*)

Art. 10 (*Obblighi*)

Art. 11 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 12 (*Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito*)

Art. 13 (*Norme per i boschi alluvionali di ontano nero e salice bianco (91E0*) e per le foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0)*)

Art. 14 (*Norme per i castagneti 9260*)

Art. 15 (*Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri, 5130*)

Capo II - Ambienti aperti

Art. 16 (*Divieti*)

Art. 17 (*obblighi*)

Art. 18 (*criteri guida per la conduzione delle superfici agropastorali*)

Art. 19 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 20 (*Norme per le Praterie secche su calcare a Bromus erectus 6210**)

Art. 21 (*Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi 6110**)

Art. 22 (*Norme per gli Ambienti rupestri, 8210*)

Capo III- Habitat acquatici (Ambienti delle acque correnti)

Art. 23 (*Divieti*)

Art. 24 (*Obblighi*)

Art. 25 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 26 (*Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti 3240*)

Capo IV - Habitat acquatici

(Ambienti delle zone umide - acque ferme, paludi e torbiere)

Art. 27 (*Divieti*)

Art. 28 (*Obblighi*)

Art. 29 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

Capo V - Ambienti agricoli

Art. 30 (*divieti*)

Art. 31 (*Obblighi*)

Art. 32 (*attività da promuovere e buone pratiche*)

Art. 33 (*Norme per i Prati stabili da sfalcio di bassa quota 6510*)

TITOLO IV Misure di conservazione relative alla chiroterofauna

Art. 34 (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

Art. 35 (Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)

Art. 36 (Obblighi e buone pratiche per la conservazione delle specie di chiroterri)

TITOLO V Misure specifiche per specie o gruppi di specie

(I – sottotitolo non presente per mero errore materiale)

II - invertebrati

Art. 37 (Disposizioni generali)

*Art. 38 (presenza di *Euplagia quadripunctaria*)*

*Art. 39 (Presenza di *Cerambyx cerdo* e *Lucanus cervus*)*

*Art. 40 (Presenza di *Austropotamobius pallipes*)*

III - anfibi

*Art. 41 (Corsi d'acqua con presenza di *Rana italica*)*

IV - mammiferi

*Art. 42 (Presenza di *Canis lupus*)*

ALLEGATI

ALLEGATO A

Tabella 1 - Sinossi delle tipologie ambientali presenti nel SIC/ZPS IT1180009

“Strette della Val Borbera”

Tabella 2 - Elenco delle specie del Formulario Standard e di interesse conservazionistico

ALLEGATO B

Tabella 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

ALLEGATO C

Tabella 4 - Specie alloctone invasive

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

- a) Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (e s.m.i.) "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", e dei contenuti della D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", sono individuate le seguenti Misure di Conservazione Sito Specifiche, al fine del mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di interesse comunitario (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". Le presenti Misure di conservazione rispondono altresì a quanto stabilito dalla Risoluzione 7.5/2002 della Conferenza delle parti della Convenzione di Bonn per quanto riguarda il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione della fauna migratrice (uccelli e chiroteri).
- b) Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e dalla DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) "IT1180009 – Strette della Val Borbera", di seguito denominato sito, facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
- c) Le presenti misure di conservazione risultano vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:
 - I) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - II) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
- d) Le presenti misure di conservazione:
 - I) integrano le previsioni della normativa degli strumenti di pianificazione vigenti nella porzione di sito Natura 2000 nelle Aree protette regionali ;
 - II) ove in contrasto, le stesse risultano sovraordinate agli strumenti di pianificazione di settore, urbanistica e territoriale a livello locale;
 - III) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
- e) Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le

opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

- f) Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000. In tal senso le procedure da adottarsi devono risultare conformi al documento guida della Commissione europea "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE).
- g) Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
- h) Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.

TITOLO II

Misure di conservazione generali

Art. 2

(Disposizioni generali)

- a) Gli habitat di cui alle presenti misure Sito Specifiche, inseriti nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, risultano importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per la fauna migratrice. Gli habitat individuati sono riferiti alle tipologie ambientali di riferimento così come descritte nell'Allegato A della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" (vedi tabella 1, Allegato A delle presenti Misure) .
- b) Nel sito IT1180009 "Strette della Val Borbera" sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
- c) All'esterno del sito, fatte salve le prescrizioni del Piano di gestione e delle Misure Sito specifiche, sono da sottoporre a Valutazione di incidenza attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere i cui effetti possono avere ricadute negative all'interno del Sito per lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
- d) In funzione della presenza rilevante, all'interno del sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- e) È richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali i siti della Rete Natura 2000 sono stati identificati;
- f) Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
- g) I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 (e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione.
- h) Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione e fatto salvo quanto previsto nei Titoli I, II, III, della D.G.R. 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte" non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura venga richiamata da tali misure e piani.

Art. 3
(Divieti)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è fatto divieto di:
- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo su qualsiasi specie, con eccezione di quello finalizzato ad attività, quali trappolaggio e appostamento, previste nell'ambito di piani di controllo demografico delle popolazioni e piani di gestione faunistica di cui al DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R o eventualmente previsto da specifici piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore
 - c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente di cui corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6210* e 6510, (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>) se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il Sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
 - d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
 - e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
 - f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
 - g) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;
 - h) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'Allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;

- i) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- j) transitare con mezzi meccanici su terreni innevati ai sensi dell'articolo 28 comma 1 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica", fatti salvi i casi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 28 della stessa legge regionale; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 6 della l.r. 2/2009 è necessario effettuare la procedura di valutazione di incidenza;
- k) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- l) irrorare e spargere diserbanti o prodotti fitosanitari lungo i bordi della viabilità stradale veicolare principale e secondaria del Sito, inclusa la viabilità comunale; è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
- m) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- n) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. È sempre vietato il ripopolamento e l'immissione di individui della specie cinghiale (*Sus scrofa*);
- o) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno dei siti della Rete Natura 2000 in ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità";
- p) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.;
- q) nell'attività venatoria, praticare la battuta, e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- r) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
- s) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- t) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- u) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;
- v) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
- w) Utilizzo di munizionamento al piombo;
- x) effettuare prospezioni geologiche o proporre interventi che prevedano l'utilizzo della tecnica della fratturazione idraulica o fracking, a causa del rischio di contaminazione chimica delle acque sotterranee e dell'aria.

Art. 4 **(Obblighi)**

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è fatto obbligo di:
 - a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Sito;
 - b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri) in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati. Fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali di cui al Capo I delle presenti misure di conservazione, i vecchi castagni da frutto di grandi dimensioni (di diametro superiore ai 70 cm.), devono essere salvaguardati sia in formazioni isolate che in bosco, per la loro funzione di "alberi habitat", anche ai fini della conservazione della balia dal collare *Ficedula albicollis* (Allegato I Dir. 2009/147/CEE);
 - c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste da norme sito-specifiche o dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
 - I) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - II) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

- III) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 - IV) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
 - V) sui terreni a seminato ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminato ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi, utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, interrimento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;
 - e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
 - f) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agriturismo venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere; in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
 - a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;
 - b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;

- c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;
- e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- g) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa ed il valore economico del pascolo;
- h) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata che in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- i) esercizio del pascolo sulla base dei criteri di conservazione degli habitat concordati annualmente con il soggetto gestore sia in caso di affitto, sia in caso di conduzione diretta, per i pascoli di proprietà privata;
- j) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del piano pastorale aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- k) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- l) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;
- n) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", perseguendo i seguenti obiettivi:
 - o) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - p) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato);
 - q) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori del Sito;
 - r) piani di conservazione ex situ per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
 - s) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia della Rete Natura 2000 da parte degli Istituti venatori (comprensori alpini, ambiti territoriali di caccia, aziende

faunistico venatorie, aziende agri-turistico venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;

- t) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;
- u) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- v) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- w) porre in essere, per il soggetto gestore, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza dei siti sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;
- x) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;
- y) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.

2. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore e fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

a) La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

- I) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
- II) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
- III) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;

- IV) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
- V) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

b) sulla base degli indirizzi di cui sopra, il soggetto gestore:

- I) attua i monitoraggi periodici sulla presenza e sullo stato di conservazione degli habitat di All. I e delle specie di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE, nonché delle specie di All. I della Dir. 2009/147/CEE, come previsto dalle norme di riferimento comunitarie, nazionali e regionali. in presenza di importanti corridoi di migrazione dell'avifauna effettua i monitoraggi tramite "visual count" con cadenza regolare;
- II) Organizza e coordina la raccolta dati e le attività di ricerca nell'ambito dei territori di competenza e ne trasmette le risultanze al competente Settore regionale;
- III) Nell'ambito della redazione di Piani di gestione e di altre programmazioni inerenti monitoraggio, gestione e conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, propone al competente settore regionale materiali e studi funzionali alla predisposizione dei Piani d'Azione regionali.

TITOLO III

Misure di conservazione relative alle tipologie ambientali

Art. 7

(Ambito di applicazione)

- a) Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A;
- b) In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, delle tipologie ambientali e delle specie di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure Sito specifiche;
- c) Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, III i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla Procedura della valutazione di incidenza.

Capo I - Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sito specifiche ed il piano di gestione eventualmente approvato dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto agli articoli 1 e 2, è integrato dalle presenti misure di conservazione sito specifiche per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso;

Art. 9

(Divieti)

1. Negli ambienti forestali del sito IT1180009 "Strette della Val Borbera" è vietato: effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;

- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;
- f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);
- g) il sorvolo a bassa quota (meno di 500 metri) con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore;

Art. 10 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti forestali del Sito IT1180009 "Strette della Val Borbera" è fatto obbligo di:
 - a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
 - b) gli ostrieti invecchiati (età maggiore di 40 anni), sono gestiti a governo misto, con turni non inferiori a 20 anni;
 - c) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
 - d) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - e) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
 - f) le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - g) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
 - h) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti del Titolo III, capo I, art. 13 e capo III, art. 24 delle presenti misure di conservazione Sito specifiche;
 - i) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
 - j) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato C);
 - k) *(Lettera abrogata con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018) ;*
 - l) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'Allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'Allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie *(Lettera così modificata con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018);*

m) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) *(Lettera abrogata con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018, ivi erroneamente indicata come lettera s);*
- b) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna *(Lettera così modificata con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018);*
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- d) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- e) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- f) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- g) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli ambienti forestali del sito IT1180009 "Strette della Val Borbera" è obbligatorio espletare la Procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente Regolamento forestale regionale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;

- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario; la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna, dal 15 aprile al 15 giugno;
- h) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti forestali del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:
 - a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
 - b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;
 - c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
 - d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
 - e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
 - f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a secco interni al bosco.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o

appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;

- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche(cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile sul tronco e sulla ceppaia, con modalità da concordare con il soggetto gestore e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità;
- f) mantenere lungo il reticolo idrografico polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente a permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna ittica, in particolare nelle aree identificate come altamente vocate alla presenza di *Salamandrina terdigitata*, *Rana italica* e *Speleomantes strinatii*.

Art. 13

(Norme per i boschi alluvionali di ontano nero e salice bianco (91E0) e per le foreste a galleria di salice bianco e pioppo bianco (92A0))*

(Titolo dell'articolo così modificata con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/2018)

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco;
- c) per gli allenti ad ontano nero e per gli alno - frassineti, anche non prioritari, impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati al miglioramento dell'habitat o al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli allenti di ontano nero e per gli alno - frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 delle presenti Misure di Conservazione sito-specifiche;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 50% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni, ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale, qualora assente quella naturale;
- b) per gli allenti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lett. c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - I. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - II. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha. e comunque non superiore al 30% della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50% di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 10, comma 2 delle presenti misure Sito specifiche, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento, appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
 - III. le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale, con prelievo non superiore al 30% della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 m.², con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 m.³ e, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 10, c. 2 delle presenti misure Sito specifiche, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento, appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri.
 - IV. è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie, con riconversione di seminativi a bosco naturale, prato pascolo o creazione di siepi e fasce ecotonali di specie caratteristiche degli habitat, anche costituite da elementi misti arbustivo arborei, con la possibilità di utilizzare specie da frutto tradizionali, privilegiando gli innesti derivanti da varietà antiche locali;

- b) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- c) conservare attivamente habitat di interesse associati, quali piccoli prati xerici, megaforbie autoctone riparie e di stazioni con ristagno d'acqua o sorgenti ecc., mantenendo aree a densità variabile, radure erbacee e banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto o di forra.

Art. 14

(Norme per i castagneti 9260)

1. È vietato:

prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro; abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. È obbligatoria:

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - I) turno minimo di 20 anni, ai fini di consentire l'evoluzione del popolamento. In caso di situazioni in cui la robinia assume una presenza rilevante è possibile provvedere l'allungamento del turno a 30-35 anni, al fine di favorirne il contenimento. Nei casi in cui il robinieto risulti in contatto o adiacente ad habitat di interesse comunitario diversi dai castagneti, questo deve essere interamente rilasciato ad invecchiamento indefinito al fine della graduale sostituzione con latifoglie autoctone. Sono fatti salvi gli interventi di pubblica incolumità;
 - II) non è fissato un turno massimo;
 - III) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento;
 - IV) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento;
 - V) e epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenimento delle pratiche colturali nei popolamenti da frutto;
- b) diradamenti dei polloni intercalari da effettuarsi almeno ogni 10 anni per differenziare gli assortimenti;
- c) contenimento attivo e sgombero delle specie esotiche o estranee all'ambiente, anche non in grado di rinnovarsi e inclusa la robinia;
- d) assistenza alla rinnovazione da seme di castagno e delle altre latifoglie autoctone stabili, con sfollo dei polloni di castagno concorrenti e anche con rinfoltimenti.

Art. 15

(Norme per gli arbusteti e le formazioni arboree e arborescenti rupestri, 5130)

1. È obbligatorio:

a) lasciare l'habitat alla libera evoluzione fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione dell'habitat.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

a) in caso di dinamiche evolutive sfavorevoli all'habitat d'interesse conservazionistico, attuazione di progetti di conservazione dell'habitat e di altri habitat non forestali di interesse conservazionistico associati, mediante tagli selettivi di altre specie legnose d'invasione, pascolo estensivo controllato, rinfoltimenti con le specie caratteristiche.

Capo II - Ambienti aperti

Art. 16

(Divieti)

1. Negli ambienti aperti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è vietato:

a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;

b) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aeromobili a motore per finalità turistico-sportive salvo diversa prescrizione prevista dal piano di gestione o specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. L'utilizzo di apparecchi automatici di sorvolo (droni) ai fini scientifici, di controllo del territorio e promozionale deve essere autorizzato dal soggetto gestore nei termini di legge;

c) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio alle pareti, segnalate e cartografate dal soggetto gestore, vocate come habitat potenziale di nidificazione o su cui nidificano specie di uccelli coloniali, rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi);

c bis) arrampicata libera o attrezzata su pareti e affioramenti rocciosi di qualsiasi dimensione e tipologia (*lettera rettificata poiché ripetuta per mero errore materiale*);

d) in prossimità delle pareti vocate come habitat potenziale di nidificazione, o su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;

e) utilizzo di motoslitte e altri mezzi a motore in presenza di innevamento al di fuori della viabilità pubblica provinciale e comunale, fatti salvi i mezzi di vigilanza e soccorso e degli aventi diritto (proprietari o affittuari dei fondi) per attività di controllo o gestione di bestiame al pascolo, esbosco e accesso ad abitazioni e locali tecnici o produttivi;

f) pascolare ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere e zone umide. Il transito di ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere e zone umide deve

essere autorizzato ai sensi di legge dal soggetto gestore. I Piani pastorali aziendali prevedono soluzioni di dettaglio per l'abbeverata del bestiame al pascolo; in attesa dei Piani pastorali i punti di abbeverata devono essere concordati con il soggetto gestore, nel rispetto della pianificazione agronomica;

- g) utilizzare prodotti fitosanitari. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del soggetto Gestore, sentito il competente Settore regionale;
- h) utilizzare per il bestiame al pascolo vermifughi a base di ivermectina, il cui principio attivo è tossico per i coleotteri coprofagi di cui si nutre il Rinolofo maggiore. La presenza di buone popolazioni di scarabeidae, in particolare il genere *Aphodius*, rappresentano importanti fonti alimentari indispensabili per l'accumulo di grassi prima del letargo. In sostituzione è consentito impiegare principi attivi meno tossici (vermifughi a base di moxidectina, febendazolo, oxbendazolo);
- i) effettuare il taglio con macchine trinciatrici delle superfici di prateria e prato pascolo, se non nell'ambito di interventi autorizzati di ripristino ambientale;
- j) utilizzare il decespugliatore al di fuori delle pertinenze delle abitazioni, intese come superfici recintate, adiacenze degli immobili e corti delle cascine, ad eccezione degli interventi autorizzati di manutenzione della viabilità e ripristino ambientale;
- k) al fine della conservazione degli habitat, praticare la concimazione con fertilizzanti chimici ed effettuare pratiche colturali che possano alterare la composizione floristica tipica degli habitat. Nell'ambito di operazioni di recupero floristico vegetazionale di prato pascoli degradati (la cui composizione risulta differente dal corteggio di specie tipiche), è possibile impiegare in modo mirato sostanze di sintesi al fine di favorire il recupero vegetazionale, previa presentazione di un progetto di recupero ambientale, da sottoporre ad approvazione del soggetto gestore;
- l) effettuare il pascolo e/o lo stazionamento permanente (senza rotazione) di equidi e bovidi sulle superfici di prateria e prato pascolo. Sono fatte salve le immediate pertinenze delle cascine, intese come aree tra loro contigue e adiacenti al corpo principale dell'immobile inteso come cascina (casa, stalla e fienile), per un raggio massimo di mt 500 dalle stesse. Sono escluse le aree di particolare importanza per la fauna a invertebrati individuate da Valutazioni di incidenza o Piani di gestione e le aree sottoposte a ripristino ambientale poste entro i limiti appositamente individuati dal soggetto gestore;
- m) effettuare il pascolo e lo stazionamento di equidi e bovidi su aree particolarmente degradate, individuate negli strumenti di pianificazione o che il soggetto gestore può individuare di volta in volta con proprio provvedimento, per le quali vengono specificate le forme di gestione funzionali al ripristino e le tempistiche necessarie;
- n) effettuare il pascolo e lo stazionamento di equidi e bovidi nei prati da sfalcio in attualità di coltivazione in periodo anteriore l'epoca di utilizzo, inteso come primo taglio, fatti salvi gli interventi di miglioramento degli habitat;
- o) convogliare le acque meteoriche provenienti dai versanti o dalla viabilità principale e secondaria all'interno delle superfici di prateria e prato pascolo. Sono fatti salvi interventi a favore della ricostituzione o miglioramento di zone umide e l'incanalamento delle acque superficiali al fine di prevenire fenomeni erosivi, opportunamente concordati con il soggetto gestore e approvati ai sensi di legge.

Art. 17
(obblighi)

1. Negli ambienti aperti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è fatto obbligo di:

- a) gli interventi di recupero di praterie che comportino l'eliminazione di ambienti cespugliosi di interesse comunitario devono incidere su una superficie concordata con il soggetto gestore, con l'obiettivo di riequilibrare il rapporto di superficie esistente con gli altri habitat presenti nel sito e in funzione del pregio naturalistico degli stessi habitat. Sono fatte salve deroghe relative a specifici motivati interventi di conservazione previsti nei Piani di gestione o attivati dal soggetto gestore;
- b) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- c) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione: la manutenzione è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;
- d) Nelle aree individuate dal Piano di gestione a priorità di conservazione per i lepidotteri e altri invertebrati, lo sfalcio delle superfici prative deve risultare conforme alle finestre temporali quivi specificate;
- e) Le aree prative soggette a sfalcio possono essere, se non diversamente specificato e motivato all'interno di Piani pastorali aziendali approvati o Piani agronomici, pascolate esclusivamente in periodo successivo alla fienagione e devono essere mantenute in attualità colturale da parte dei conduttori/possessori a qualsiasi titolo.

Art. 18
(criteri guida per la conduzione delle superfici agropastorali)

1. Viene di seguito fornito quadro revisionale di massima relativo ai carichi previsionali di massima inizio e termine del pascolamento e la quantificazione dei Carichi Massimi Mantenibili espressa in UBA/ha/anno, suddivisi per categorie ambientali. Al fine di rendere agevole la lettura e la programmazione delle attività agropastorali all'interno del Sito, viene fornito il quadro previsionale di massima relativo ai carichi prevedibili, la cui entità è definita a livello cautelativo, in attesa della redazione di un Piano pastorale di dettaglio, da integrarsi nella pianificazione del Sito (Piano di gestione). Il carico cautelativo previsto, come da tabella, è quantificabile in 0,3 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno per i prati magri ovvero, per periodi di pascolamento con limite variabile tra 90 e 180 giorni, il carico può essere aumentato fino a 0,5 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/anno. Per i pascoli magri e arbustati il carico è di 0,2 U.B.A./ha/anno, ovvero, per periodi di pascolamento con limite variabile tra 90 e 180 giorni, il carico può essere aumentato fino a 0,4 U.B.A./ha/anno. Per i prati pingui il carico cautelativo previsto è quantificabile in 0,5 U.B.A./ha/anno ovvero, per periodi di pascolamento con limite variabile tra 90 e 180 giorni, il carico può essere aumentato fino a 1 U.B.A. /ha/anno.

2. Il carico espresso in U.B.A. e così determinabile (categorie tratte dal Capitolato d'affitto per le malghe di proprietà pubblica della Regione Piemonte) :

- 1 vacca = 1 U.B.A.
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno <2 anni)= 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno)= 0,4 U.B.A.
- 1 equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- 1 equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.

-1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.

-1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A

3. L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili. I criteri di gestione delle mandrie transumanti e/o a pascolamento temporaneo - stagionale, che stazionano stagionalmente in aree pascolive concesse da privati o da Enti pubblici, devono risultare rispondenti ai carichi stabiliti dalle presenti Misure di conservazione. In attesa della redazione della cartografia delle superfici pascolabili e/o del Piano di gestione, l'utilizzo di superfici ai fini di pascolo all'interno del sito é richiesto annualmente dal proprietario dei capi al soggetto gestore tramite la compilazione dell'apposita "Scheda quesito", ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo e dell'attribuzione delle categorie di pascolo. La scheda deve specificare dati catastali, numero di capi monticati in relazione al carico ammissibile, i punti di abbeverata e le eventuali zone da destinare al raggruppamento temporaneo e al ricovero all'aperto di mandrie. In caso di terreni di proprietà pubblica, l'Ufficio preposto al rilascio delle concessioni acquisisce preventivamente il parere di conformità del soggetto gestore.

Art. 19

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti aperti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:

- a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
- b) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, muretti a secco, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- c) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) la rimozione di cavi e sostegni di impianti elettrici dismessi, secondo modalità concordate con il soggetto gestore; redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e della componente faunistica;
- e) favorire la riduzione della meccanizzazione pesante nelle pratiche agricole tramite impiego della trazione animale in aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico o ambientale e per interventi di miglioramento e ripristino degli habitat.
- f) Praticare lo sfalcio con mezzi meccanici a motore utilizzando la barra di involo (a bandiera o a catena);
- g) trattamento delle aree degradate di praterie, prati da sfalcio e prati pascolo colonizzati da asfodelo *Asphodelus albus*, al fine di ricostituire la continuità della cotica erbosa e il corteggio delle specie floristiche tipiche degli habitat;
- h) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone o fiorume di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 20

(Norme per le Praterie secche su calcare a Bromus erectus 6210)*

1. È vietato

- a) effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali;
- c) stazionamento e pascolo permanente (senza rotazione) di equidi (cavalli, asini e muli)

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo; in particolare, il pascolo e lo stazionamento di equidi (cavalli, asini e muli) deve avvenire in periodo successivo alla fienagione e per un arco temporale tale da non compromettere il buono stato della copertura erbacea, secondo le specifiche fornite dalla pianificazione agronomica;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale di ovicaprini, bovini e equini, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) falciatura successiva al pascolamento, ritardata dopo la fruttificazione delle specie di interesse conservazionistico;
- c) in assenza di utilizzazione, effettuare un taglio successivo alla fioritura e, in presenza di specie di elevato interesse conservazionistico, dopo la fruttificazione delle stesse, attuando una sospensione per 1 anno degli interventi a rotazione ogni 3-4 anni e percorrendo le porzioni di cotica più magre ad anni alterni.
- d) favorire la riduzione della meccanizzazione pesante nelle pratiche agricole tramite impiego della trazione animale in aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico o ambientale e per interventi di miglioramento e ripristino degli habitat.

Art. 21

(Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi 6110)*

1. È vietato:

- a) realizzarvi nuova viabilità forestale;
- b) realizzarvi nuova viabilità veicolare, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro silvo pastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse comunitario, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista dal Piano di gestione;

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) definizione di linee guida per la costruzione e manutenzione di nuova viabilità forestale e di servizio ad attività agro pastorali da parte degli organi competenti, che tenga conto delle esigenze ecologiche e di conservazione degli habitat.

Art. 22
(Norme per gli Ambienti rupestri, 8210)

1. È vietato:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) attrezzatura ex novo di pareti di roccia per l'arrampicata, la discesa (canyoning) o di vie ferrate;

2. È obbligatorio:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi
- b) necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi imminenti su insediamenti e infrastrutture;
- c) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

Capo III- Habitat acquatici (Ambienti delle acque correnti)

Art. 23
(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è vietato:

- a) Realizzare e autorizzare nuove captazioni se non a esclusivo utilizzo idropotabile. Ai sensi delle norme vigenti, nuove captazioni idropotabili aventi dichiarazione di rilevante interesse pubblico, per le quali sia accertata incidenza negativa significativa a carico delle specie e degli habitat acquatici, soggiacciono alle previsioni di cui art. 6, par. 4 della Dir. 92/43/CEE. In tal senso le procedure da adottarsi devono risultare conformi al documento guida della Commissione europea "Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE). Nell'ambito di eventuali rinnovi di concessioni, non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento se non per motivate esigenze di pubblica utilità;
- b) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- c) uso di erbicidi e pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, c. 2, lett. c della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- d) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito, che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
- e) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo, compresi l'estrazione inerti, i movimenti terra, le escavazioni, i disalvei, le riprofilature, al di fuori dei centri abitati, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e

infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica; Gli interventi di protezione a tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;

- f) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite;
- g) reintroduzione o ripopolamento (restocking) di qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie acquatiche di interesse comunitario e conservazionistico, approvati ai sensi di legge a fronte del parere favorevole dell'ISPRA e del soggetto gestore del sito. Tale divieto è da considerarsi funzionale alla conservazione del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes* e *Rana italica*).

Art. 24 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è fatto obbligo di:

- a) I corsi d'acqua all'interno del Sito devono essere lasciati alla libera evoluzione ad eccezione di motivi dichiarati di rilevante interesse pubblico. Costituiscono eccezione le pertinenze di acquedotti, relative prese e altre strutture annesse. Gli interventi di manutenzione ordinaria di infrastrutture quali scarichi, briglie, traverse, derivazioni, captazioni, reti di trasporto combustibile (metanodotti, oleodotti) e altri manufatti esistenti interessanti gli alvei dei torrenti e corsi d'acqua minori, anche di piccola entità, inclusi gli attraversamenti in cemento, i guadi naturali e i movimenti terra riguardanti le sponde entro una fascia di mt. 50 devono essere sottoposti al Soggetto gestore per la verifica di assoggettabilità alla Procedura per la valutazione di incidenza. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria di attraversamenti e guadi, dovrà essere inoltrata agli Enti competenti richiesta relativamente alle procedure previste dalla L.R. n. 37/06, art. 12, al fine di acquisire l'autorizzazione alla messa in asciutta totale o parziale e l'autorizzazione all'eventuale recupero ittico. Resta inteso che per ogni intervento di cui sopra dovrà essere ottenuta specifica autorizzazione idraulica ai sensi del R.D.523/1904 e s.m.i.
- b) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno
- c) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
- d) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal Soggetto gestore del sito.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte) ogni Piano, progetto, intervento o attività interessante in modo diretto e indiretto gli ambienti ad acque correnti del Sito, non direttamente connesso al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, deve essere

sottoposto al Soggetto gestore ai fini dell'attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza, ai sensi delle norme vigenti (DPR 120/2003; L.R. n. 19/2015). In particolare, è sempre richiesto l'avvio della fase II, Valutazione appropriata, per le seguenti tipologie:

- I. richieste di rinnovo, ricollocazione, rifacimento, adeguamento o manutenzione straordinaria (se riportante modifiche sostanziali) per la concessione di impianti per la produzione di energia idroelettrica di qualsiasi dimensione. In ogni caso non è ammesso l'aumento del prelievo e della capacità produttiva autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - II. rinnovo delle concessioni di captazioni e derivazioni idriche. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, se non per motivi di pubblica utilità;
 - III. interventi di manutenzione straordinaria di briglie, mantellate, protezioni spondali e altre infrastrutture, interessanti il reticolo idrografico del Sito. Non è consentita la realizzazione di nuove briglie o altre barriere trasversali nell'alveo dei corsi d'acqua se non per interventi aventi dichiarazione di rilevante interesse pubblico;
 - IV. gli interventi volti alla gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il deflusso e/o l'eliminazione di vegetazione; gli interventi volti alla gestione dei sedimenti presenti in alveo e nella fascia esondabile, inclusi lo spostamento e asportazione di materiale lapideo, incluse le fattispecie conformi alle prescrizioni di cui all'art. 23, lett. c, della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte);
 - V. realizzazione o adeguamento di scarichi di reflui di qualsiasi tipo interessanti in maniera diretta e indiretta i corsi d'acqua principali e secondari, provenienti da abitazioni, complessi civili, cantieri, insediamenti produttivi industriali o agricoli;
 - VI. interventi di modifica spondale per la protezione di manufatti in alveo quali briglie e rinforzi alle tubazioni di trasporto combustibile o altre infrastrutture. Interventi di mantellatura del fondo alveo e altri interventi di modifica spondale quali mantellate e scogliere;
- a) Gli interventi di manutenzione straordinaria e la nuova realizzazione di opere di derivazione e sbarramento delle acque soggiacciono alla normativa di cui alla D.G.R. 72/13725 del 29/03/2010 (Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici), mod. con D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011. In particolare, gli interventi devono consentire la libera circolazione della fauna ittica da monte a valle dell'opera e viceversa, attraverso la realizzazione di apposite strutture funzionali (rampe o scale di risalita), con l'obiettivo di garantire gli scambi genetici tra le popolazioni e favorire la deframmentazione degli habitat acquatici, nel rispetto delle caratteristiche e della funzionalità tecnica delle opere, nonché della sicurezza idraulica del sito. Dovrà pertanto essere garantita la continuità dei corsi d'acqua attraverso opportuna valutazione effettuata da ittiologi qualificati circa le specie ittiche presenti, lo sbalzo e la velocità della corrente. Le rampe dovranno essere preferibilmente realizzate in pietrame o massi, o altri materiali naturali, tecnicamente integrate nell'ambito della traversa, e presentare condizioni favorevoli all'utilizzo da parte della fauna ittica (attrattività). In tal senso, la progettazione deve tenere conto del manuale "Linee Guida per la Progettazione delle scale di risalita per pesci" predisposto dalla Regione Piemonte.
- b) Le formazioni forestali ripariali devono essere gestite secondo tagli selettivi di diradamento/conversione, a favorire soprassuoli pluriplanari stabili formati da soggetti autoctoni di età diverse, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 23, lett. c, della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 e s.m.i. (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte). Formazioni ripariali riferibili all'habitat "Foreste alluvionali di

Alnus glutinosa e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)” devono essere salvaguardate, migliorate e ove necessario ripristinate al fine di consentirne la funzione ecologica di rifugio per le specie ittiche e la stabilizzazione di versanti ripidi incoerenti e dell’alveo inciso.

- c) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l’esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. Periodi diversi potranno essere individuati nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione;
- d) in corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;
- e) creazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d’acqua naturali. La presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal Soggetto gestore del sito.

Art. 25

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti delle acque correnti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 “Strette della Val Borbera” sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l’espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:

- a) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti, sia prodotti dalle attività agricole, sia industriali o derivanti da scarichi urbani, anche attraverso la realizzazione di depuratori e di sistemi per la fitodepurazione;
- b) gli interventi di rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua, compresi interventi di risagomatura naturaliforme della sezione e di attenuazione delle canalizzazioni attraverso la meandrizazione e costituzione di più rami;
- c) all’interno delle golene e della fascia esondabile dei corsi d’acqua minori conservare e prevedere la costituzione di zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili, boschi ripari con particolare riferimento al potenziamento o ricostituzione degli habitat di interesse comunitario;
- d) mantenere e potenziare gli ontaneti ripari ad ontano nero presenti sulle sponde dei torrenti, in particolare in presenza di versanti acclivi soggetti a frane ed erosioni.
- e) gestione periodica delle zone umide nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, etc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell’avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso: tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del soggetto gestore;
- f) il mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all’interno delle golene;
- g) gli interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione;
- h) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perfluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l’insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d’acqua;
- i) in presenza di barriere longitudinali artificiali lungo il corso d’acqua (traverse di derivazione, attraversamenti di strade e altre infrastrutture) programmare, ove

necessario e fattibile, sistemi di deframmentazione e attenuazione per consentire la mobilità della fauna ittica (i.e. scale di risalita, ricreazione habitat etc..);

- j) trasformazione di colture agricole idroesigenti e/o che prevedono utilizzo di fertilizzanti in grado di percolare con colture a basso impatto;
- k) gli interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e prive di vegetazione, purché realizzati con tecniche biocompatibili e di ingegneria naturalistica, prevedendo l'utilizzo di specie tipiche del Sito;
- l) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- m) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali pubblici e privati, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- n) creazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- o) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati
- p) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- q) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) un puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi.

Art. 26

(Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti 3240)

1. È vietato:

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) l'aumento del prelievo già autorizzato al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, in caso di rinnovo di concessione di derivazione *(Lettera così sostituita con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/201)*;
- b bis) realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche, nel cui tratto sotteso è presente l'habitat 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*" *(Lettera inserita con D.G.R. n. 21-6770 del 20/04/201)*;
- c) transitare sui greti e guadaie con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio e specifica assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture ed insediamenti a rischio con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;

- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea salvo per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.
- h) il pascolo o la permanenza di capi di bestiame sui greti e sulle scarpate vegetate degli alvei incassati dei corsi d'acqua.

2. È obbligatorio:

- a) il mantenimento dei tratti fluviali e perfluviali soggetti naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.
- b) il mantenimento della copertura arborea o arbustiva ombreggiante i corsi d'acqua, funzionale al rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna ittica, in particolare nelle aree identificate come altamente vocate alla presenza di Salamandrina terdigitata, Rana italica e Speleomantes strinatii.

3. Le buone pratiche da incentivare sono:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione dal demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce torrentizie destinate alla libera espansione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel Piano di gestione.

Capo IV - Habitat acquatici

(Ambienti delle zone umide - acque ferme, paludi e torbiere)

Art. 27

(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è vietato:

- a) prosciugamento, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e di quelle stagionali o temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat di interesse comunitario prioritari o di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal Piano di Gestione o dai Piani d'Azione e autorizzati dal soggetto gestore;
- b) pascolo su torbiere e praterie umide (formazioni erbacee con affioramenti d'acqua) con dominanza di carici (*Carex* sp.);
- c) nuove captazioni idriche in paludi e zone umide permanenti e temporanee, ad acqua ferma o lenticia, inclusi i drenaggi a qualsiasi profondità;
- d) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica e igrofila galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali di zone umide. Sono ammessi gli interventi previsti dal Piano di Gestione o dai Piani d'Azione e autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico;
- e) L'escavazione e il dragaggio di zone umide e specchi d'acqua ferma o lenticia

- f) l'utilizzo forestale di formazioni o filari ad ontano nero *Alnus glutinosa*, anche non prioritarie, che insistono sulle zone umide permanenti ad acqua ferma o lenticia;
- g) l'introduzione, reintroduzione o ripopolamento di qualsiasi specie di idrofauna (ittiofauna, crostacei, molluschi etc.), se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie autoctone;
- h) l'impiego di fitofarmaci per una fascia di almeno 50 m e le lavorazioni del suolo per almeno 10 m per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
- i) sorvolo a meno di 500 metri dal suolo in presenza di zone umide e di laghi, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e tutte le attività per la gestione tecnica dei rifugi e alpeggi; per altre necessità, tra cui l'utilizzo dei droni, le aree ammesse al sorvolo potranno essere individuate in sede di piano di gestione o, in assenza di questo, sottoposte all'assenso del soggetto gestore;
- j) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- k) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 28 (*Obblighi*)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è fatto obbligo di:

- a) Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 2 della DGR 54-7409 DEL 07/04/2014 (Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte) ogni Piano, progetto, intervento o attività interessante in modo diretto o indiretto gli ambienti ad acque ferme, paludi, torbiere e praterie umide del Sito, non direttamente connesso al mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, deve essere sottoposto al soggetto gestore ai fini dell'attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza. In particolare, è sempre richiesto l'avvio della fase II, Valutazione appropriata, per le seguenti tipologie:
 - I) Irinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee non finalizzate ad esclusivo utilizzo idropotabile. In ogni caso il prelievo non deve comportare una perturbazione significativa a carico degli habitat.
 - II) manutenzione straordinaria e nuova realizzazione della viabilità e della rete sentieristica, aree attrezzate e punti sosta in adiacenza o interessanti a vario titolo gli ambienti ad acque ferme, paludi, torbiere e praterie umide
 - III) realizzazione o adeguamento di scarichi di reflui di qualsiasi tipo interessanti in maniera diretta e indiretta gli ambienti delle acque ferme, paludi, torbiere e praterie umide provenienti da abitazioni, complessi civili, cantieri, insediamenti produttivi industriali o agricoli.

Art. 29 (*Attività da promuovere e buone pratiche*)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:

- a) razionalizzazione dei percorsi escursionistici lungo i margini delle zone umide eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del Sito;
 - b) la creazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo per almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda degli specchi d'acqua;
 - c) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti anche attraverso la realizzazione di depuratori e di sistemi per la fitodepurazione;
 - d) la creazione di zone umide su terreni agricoli, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche e di ampliare biotopi relitti;
 - e) interventi volti alla creazione, mantenimento e all'ampliamento delle zone umide (paludi, torbiere, praterie umide), della vegetazione di ripa e dei canneti;
 - f) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
 - g) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
 - h) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;
 - i) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
 - j) previo assenso del soggetto gestore, interventi per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
 - k) il mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo.
2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) il controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
 - b) gli interventi per ridurre la densità di ittiofauna e altra fauna acquatica alloctona.

Capo V - Ambienti agricoli

Art. 30 (divieti)

1. Negli ambienti agricoli del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è vietato:
- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
 - b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione;

Art. 31
(Obblighi)

1. Negli ambienti agricoli del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" è fatto obbligo di:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della Procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti; è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
- d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 32
(attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli ambienti aperti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180009 "Strette della Val Borbera" sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della Procedura per la Valutazione di incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);

- g) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- h) certificazione della gestione forestale sostenibile e dell'arboricoltura da legno, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- i) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente
- j) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 33

(Norme per i Prati stabili da sfalcio di bassa quota 6510)

1. È vietato:

- a) effettuare irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali;
- c) stazionamento e pascolo permanente (senza rotazione) di equidi (cavalli, asini e muli)

2. È obbligatorio:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo; in particolare, il pascolo e lo stazionamento di equidi (cavalli, asini e muli) deve avvenire in periodo successivo alla fienagione e per un arco temporale tale da non compromettere il buono stato della copertura erbacea, secondo le specifiche fornite dal Pianificazione agronomica;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale di ovicaprini, bovini e equini, alternando utilizzazioni più intensive e meno intensive a rotazione negli anni;
- b) manutenzione e rifacimento muretti a secco e altri manufatti tradizionali;
- c) favorire la riduzione della meccanizzazione pesante nelle pratiche agricole tramite impiego della trazione animale in aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico o ambientale e per interventi di miglioramento e ripristino degli habitat.

TITOLO IV

Misure di conservazione relative alla chirotterofauna

Art. 34

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chirotteri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. È vietato:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione ex novo o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chirotteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. È obbligatorio:

- a) gli interventi di cui al comma 1.1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chirotteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chirotteri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chirotteri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chirotteri negli edifici pubblici o privati;
- b) realizzare interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi interventi

di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumentare le possibilità di appiglio intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in posa di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio;

- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo, e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
- d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni);
- e) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chirotterofauna che utilizza il sito, adeguatamente caratterizzate attraverso attività di monitoraggio;
- f) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chirotteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita). Eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziat, setti disposti a chicane) o nei loro pressi (recinzioni);
- g) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso periodico controllo di vegetazione schermante;
- h) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori);
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chirotteri;
- j) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- k) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chirotteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie).

Art. 35

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chirotteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)

1. È vietato:

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chirotteri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
- c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;

- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chirotteri durante i periodi riproduttivi o di svernamento; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel periodo tardo estivo (agosto-settembre);

2. È obbligatorio:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chirotteri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chirotteri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 50 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) chiusura degli accessi tramite apposite cancellate idonee al passaggio dei pipistrelli;
- b) interventi di contenimento della vegetazione antistante gli ingressi dei siti sotterranei se troppo sviluppata e di ostacolo al passaggio dei pipistrelli.

Art. 36

(Obblighi e buone pratiche per la conservazione delle specie di chirotteri)

1. È obbligatorio:

- a) dal 1° marzo al 31 ottobre, per opere e interventi infrastrutturali sia in fase di cantiere che di esercizio, realizzati all'interno del Sito e fatte salve comprovate esigenze di sicurezza e incolumità pubblica, evitare l'attivazione dell'illuminazione da mezz'ora prima del tramonto e per le tre ore successive. L'illuminazione obbligatoria di infrastrutture in esercizio o di cantieri deve presentare almeno le seguenti caratteristiche:
 - I) utilizzo di lampade al vapore di sodio ad alta pressione (esclusi i modelli a luce bianca sodio-xeno) o a bassa pressione le quali, oltre a minimizzare il consumo energetico, minimizzano l'emissione di raggi UV (le seconde in particolare) e quindi l'effetto attrattivo per insetti e Chirotteri;
 - II) nel caso in cui non fosse possibile o opportuno utilizzare le soluzioni precedenti, è necessario utilizzare filtri per la schermatura dei raggi UV o altre soluzioni tecnologiche di dimostrata efficacia (quali ad esempio le lampade "UV free" led a luce arancione) e applicabilità nei diversi contesti;
 - III) minimizzare l'ampiezza del fascio e la dispersione luminosa, soprattutto verso l'alto e i lati (questo obiettivo è meglio attuabile con l'utilizzo di lampade a vapore di sodio ad alta pressione le quali, di minori dimensioni, consentono un miglior controllo del flusso luminoso);
 - IV) la dimensione delle fonti luminose deve risultare pari al minimo indispensabile; sono in ogni caso da evitare strutture di altezza complessiva superiore ai 3 metri e con orientamento del flusso luminoso verso l'alto.

- V) minimizzare il numero di fonti luminose utilizzate, favorendo sorgenti puntiformi e dislocate spazialmente in modo da evitare fasce caratterizzate da luminosità continua.
- VI) fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, lett. K e dall'art. 13, c. 2 lett. a e a bis delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", in caso si renda necessario, per motivi di sicurezza stradale o altri motivi di rilevante interesse pubblico, l'abbattimento di alberi particolarmente adatti ad ospitare chiroterri, il taglio deve essere effettuato procedendo per porzioni di tronco (evitando il taglio in corrispondenza di cavità o fessure), che dovranno poi essere adagiate in posizione semi-orizzontale per alcuni giorni, in modo da permettere agli individui presenti di abbandonare il sito. (è stato infatti osservato come i Chiroterri non abbandonino il sito quando percepiscono le vibrazioni e il rumore delle operazioni di taglio, ma soltanto quando il tronco modifica la sua inclinazione. La mortalità dei Chiroterri presenti all'interno di esemplari arborei risulta infatti del 50- 100% nel caso in cui il taglio venga effettuato alla base del tronco con successivo schianto.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) installazione di bat-box (cassette artificiali per Chiroterri), soprattutto negli ambienti forestali gestiti e governati a ceduo semplice o composto, ove possano risultare più scarsi i siti di rifugio;
- b) mantenere adeguate estensioni boschive ove non vengano effettuati tagli, ma in cui vi sia una evoluzione naturale del bosco, al fine di favorire anche un idoneo sviluppo del sottobosco.

TITOLO V

Misure specifiche per specie o gruppi di specie

(I — sottotitolo non presente per mero errore materiale)

II - invertebrati

Art. 37

(Disposizioni generali)

- a) In tutto il Sito è fatto divieto di raccolta di individui di specie di interesse comunitario e conservazionistico in base alle liste rosse nazionali ed europee, nonché in relazione all'importanza a livello locale, che il soggetto gestore può di volta in volta specificare;
- b) La raccolta di esemplari consentiti, esclusivamente per fini scientifici, deve essere autorizzata dal soggetto gestore, a fronte di una richiesta motivata che ne indichi il numero, la località, il periodo e gli scopi della ricerca.

Art. 38

(presenza di Euplagia quadripunctaria)

- 1. In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 39

(Presenza di Cerambyx cerdo e Lucanus cervus)

- 1. È vietato:
 - a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi;
 - b) raccogliere individui della specie.
- 2. È obbligatorio:
 - a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali “alberi per la biodiversità” e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
- 3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

Art. 40

(Presenza di Austropotamobius pallipes)

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità e la portata dei corsi d'acqua abitati dalla specie;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d'acqua popolati dalla specie;
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna acquatica in tutti gli ambienti acquatici in cui la specie è segnalata, o in corsi d'acqua collegati, in quanto in quanto potenziali vettori della peste del gambero (Afanomicosi);
- d) la pesca nei corsi d'acqua in cui è presente la specie.

2. È obbligatorio:

- a) monitoraggio triennale delle specie;
- b) fin caso di presenza accertata di gamberi alloctoni, redazione e messa in atto di un piano per la loro eradicazione o contenimento;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) creazione di fasce alberate lungo i corsi d'acqua in cui è presente la specie.

III - anfibi

Art. 41

(Corsi d'acqua con presenza di Rana italica)

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle sponde o altri interventi che modifichino la naturalità dei corsi d'acqua in cui le specie si riproducono, nonché la loro portata;
- b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d'acqua frequentati dalle tre specie di anfibi;
- c) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica se non nell'ambito di progetti di conservazione delle specie ittiche di interesse comunitario;
- d) taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua.

2. È obbligatorio:

- a) raccolta periodica di dati di presenza e realizzazione di uno studio di popolazione con cadenza quinquennale;
- b) redazione di un Piano d'Azione per la conservazione delle specie che include l'analisi dell'idoneità ambientale e l'individuazione delle Core areas;
- c) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) recupero fontane o abbeveratoi con almeno un lato lungo a livello del suolo;
- b) indirizzare il soprassuolo forestale verso il ceduo composto o la fustaia per una fascia di almeno 100 metri ai lati dei corsi d'acqua.

IV - mammiferi

Art. 42

(Presenza di Canis lupus)

1. Laddove il soggetto gestore individua le aree maggiormente funzionali alla conservazione della specie, finalizzata a porre in essere norme o interventi volti ad evitarne la perturbazione e a favorire il miglioramento dei corridoi ecologici ed il mantenimento degli habitat peculiari delle specie, all'interno delle stesse si applicano i seguenti divieti:

- a) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, gli interventi di cui all'art. 2, comma 7, lettera b) del Titolo II delle "Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" (approvate con D.G.R. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. 22-368 del 29/9/2014 e D.G.R. 17/2814 del 18/01/2016) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- b) effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- c) praticare l'attività venatoria e l'attività di controllo demografico del cinghiale, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno;
- d) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° maggio al 30 settembre;
- e) effettuare, senza l'assenso del soggetto gestore, appostamenti, anche temporanei, per l'osservazione, la fotografia o la realizzazione di video naturalistici, anche con utilizzo di trappole fotografiche.

2. Le attività da promuovere e le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) individuazione delle aree ad alto rischio di mortalità da impatto veicolare per il lupo (analisi territoriale del rischio) e incentivazione per la realizzazione di interventi di mitigazione sulle infrastrutture esistenti per assicurare i corridoi di passaggio per il lupo e altra fauna selvatica, anche nelle zone limitrofe al sito;
- b) incentivazione di forme di sviluppo economico compatibile con la presenza del predatore (eco-turismo, attività agro-silvo-pastorali, creazione di prodotti locali wolf-friendly)
- c) promuovere il mantenimento di una comunità diversificata di ungulati in grado di assicurare un'adeguata disponibilità di prede per il lupo attraverso una gestione venatoria compatibile con la presenza del predatore;
- d) programmazione di attività di eco- turismo atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e spaziale con i branchi residenti, in modo particolare durante il periodo nella tana (maggio-giugno) e nei rendez-vous (luglio-settembre);
- e) assicurare attraverso una manutenzione periodica i corridoi di passaggio esistenti sotto-stradali e sopra-stradali e nelle aree particolarmente a rischio di impatto veicolare e da treno; è altresì importante convogliare il passaggio della fauna selvatica nei corridoi di passaggio mediante la realizzazione o l'adeguamento delle recinzioni lungo la rete stradale e ferroviaria;
- f) monitoraggio e controllo di razze canine simili al lupo, in particolare dei cani lupo cecoslovacco e delle forme ibride derivanti da incrocio diretto lupo-cane;
- g) gestione immediata e controllo di eventuali casi di ibridazione di 1° o 2° generazione tra lupo e cane accertata genotipicamente e fenotipicamente previa valutazione ed autorizzazione dell'ISPRA;
- h) incentivazione di forme efficaci di prevenzione per il contenimento dei danni da predazione a carico del bestiame domestico (recinzioni, cani da guardiania, dissuasori, fladry) e applicazione di strategie locali attraverso piani di prevenzione aziendali che

prevedano una gestione del pascolo e del bestiame volte a minimizzare il rischio di predazione;

- i) monitoraggio dei cani da guardiania problematici e gestione di questi cani tramite l'attivazione di tavoli di coordinamento con Comuni, ASL e altri soggetti competenti.
- j) promozione di tutte le attività che impediscono la frammentazione degli habitat e che riducono il disturbo antropico associato con lo sviluppo di infrastrutture anche nelle zone limitrofe al sito;
- k) promozione di azioni per la prevenzione del bracconaggio, per il controllo capillare e sistematico del territorio e per la persecuzione degli illeciti con particolare riferimento all'uso di mezzi illegali di cattura e/o uccisione di fauna selvatica (es. lacci, trappole esche avvelenate);
- l) Intensificazione dell'attività di controllo e bonifica continua del territorio con l'utilizzo di unità cinofile antiveleno;
- m) promozione di attività di sensibilizzazione, informazione e formazione per il pubblico generico, i turisti e gli stakeholder sulle problematiche connesse al bracconaggio (creazione di bacheche o cartelli informativi, incontri di divulgazione e formazione).

ALLEGATI

ALLEGATO A

Tabella 1 - Sinossi delle tipologie ambientali presenti nel SIC/ZPS IT1180009 “Strette della Val Borbera”

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento per ZPS (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” ministeriali	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti aperti alpini - Ambienti aperti delle montagne mediterranee - Ambienti steppici - ambienti misti mediterranei (p.p.) - Corridoi di migrazione (p.p.) - Valichi montani 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione erbacea e arbustiva alpina - Praterie - Praterie terofitiche - Praterie umide - Ghiaioni - Rocce 	6210*, 6110* (<i>nota 1</i>); 6510; 8210 (<i>nota 2</i>);
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - ambienti misti mediterranei (p.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici e mesogeni - Vegetazione ripariale arborea (p.p.) - Cespuglieti temperati 	9260, 5130, 91E0*
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti pietrificanti - Torbiere - Stagni e paludi - Laghi 	
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione (p.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione ripariale arborea (p.p.) - Acque correnti - Acque correnti alpine 	3240, 91E0*
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti agricoli - Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie (p.p.) 	
Altri ambienti		<ul style="list-style-type: none"> - Grotte - Ghiacciai 	

* Habitat prioritario

Nota 1 - combinazione fisionomica di riferimento per i substrati conglomeratici della Val Borbera (AL), tipo geologico dei “Conglomerati di Savignone” (Orsino & Dameri 2001): *Sedum album*, *Sedum rupestre*, *Helianthemum nummularium obscurum*, *Artemisia alba*, *Erophila verna*, *Saxifraga tridactylites*, *Thymus vulgaris*, *Teucrium chamaedrys* etc.

Nota 2 - combinazione fisionomica di riferimento per i substrati conglomeratici della Val Borbera (AL), tipo geologico dei “Conglomerati di Savignone” (Orsino & Dameri 2001): *Saxifraga paniculata*; *Arabis alpina caucasica*; *Sempervivum tectorum*; *Helianthemum apenninum*, *Thymus vulgaris*, *Amelanchier ovalis*, *Potentilla tabernaemontani*, *Ornithogalum monticolum*, *Hornungia petraea*, *Teucrium chamaedrys* etc.

Tabella 2 - Elenco delle specie del Formulário Standard e di interesse conservazionistico

Gruppo	Specie All II e IV Dir. 92/43/CEE	Specie All. I Dir. 2009/147/CEE	Specie di interesse conservazionistico
A	<i>Rana italica</i>	<i>Alcedo attis</i>	
		<i>Asio otus</i>	
		<i>Anthus campestris</i>	
		<i>Lullula arborea</i>	
F	<i>Barbus meridionalis</i>	<i>Coracias garrulus</i>	
	<i>Barbus plebejus</i>	<i>Caprimulgus europaeus</i>	
	<i>Cobitis bilineata</i>	<i>Lanius collurio</i>	
	<i>Protochondrostoma genei</i>	<i>Aquila chrysaetos</i>	
	<i>Telestes muticellus</i>	<i>Circus aeruginosus</i>	
I	<i>Callimorpha quadripunctaria</i>	<i>Pernis apivorus</i>	<i>Calosoma sycophanta</i>
	<i>Cerambyx cerdo</i>	<i>Circaetus gallicus</i>	<i>Polyommatus hispanus</i>
	<i>Lucanus cervus</i>	<i>Circus pygargus</i>	
		<i>Ficedula albicollis</i>	
M	<i>Canis lupus</i>		
	<i>Barbastella barbastellus</i>		
	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>		
	<i>Myotis daubentonii</i>		
	<i>Nyctalus leisleri</i>		
	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>		
	<i>Rhinolophus hipposideros</i>		
P			<i>Fritillaria tenella</i>
R	<i>Natrix tessellata</i>		<i>Dictamnus albus</i>
	<i>Zamenis longissimus</i>		<i>Anemone ranunculoides</i>
	<i>Hierophis viridiflavus</i>		<i>Saxifraga paniculata</i>
	<i>Lacerta bilineata</i>		<i>Arabis alpina caucasica</i>
	<i>Podarcis muralis</i>		<i>Adoxa moschatellina</i>
			<i>Ornungia petraea</i>
			<i>Corydalis cava</i>
			<i>Ruscus aculeatus</i>
			<i>Orchis provincialis</i>
			<i>Sempervivum tectorum</i>
			<i>Helianthemum apenninum</i>

ALLEGATO B

Tabella 3 - Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

<i>Laburnum anagyroides</i>
<i>Carpinus betulus</i>
<i>Ilex aquifolium</i>
<i>Acer opalus</i>
<i>Viburnum lantana</i>
<i>Prunus mahaleb</i>
<i>Crataegus monogyna</i>

ALLEGATO C

Tabella 4 - Specie alloctone invasive

1. Specie animali alloctone

Specie e gruppi faunistici	Problematiche
Scoiattolo americano (<i>Sciurus carolinensis</i>)	X
Gamberi d'acqua dolce alloctoni (tutte le specie)	X
Rana toro (<i>Lithobates catesbeianus</i>)	X
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , ridibunda sensu lato) Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Testuggini palustri (tutte le specie tranne <i>Emys orbicularis</i>) Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	X
Molluschi (<i>Corbicula fluvialis</i> , <i>Anodonta woodiana</i> , <i>Arion lusitanicum</i> , <i>Dreissena Polymorpha</i>)	
Abramide (<i>Abramis brama</i>)	
Aspio (<i>Aspius aspius</i>)	
Barbo europeo (<i>Barbus barbus</i>)	
Pesce rosso e Carassio (<i>Carassius</i> , tutte le specie)	
Carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	
Cobite di stagno orientale o misgurno (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>) Gambusia (<i>Gambusia holbrooki</i>)	
Gobione europeo (<i>Gobio gobio</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>G. benacensis</i>)	
Luccio europeo (<i>Esox lucius</i> , ad eccezione del taxon padano, <i>E. cisalpinus</i>)	
Persico sole (<i>Lepomis gibbosus</i>)	
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	
Pesce gatto (<i>Ictalurus melas</i>)	
Pseudorasbora (<i>Pseudorasbora parva</i>) Rodeo amaro (<i>Rhodeus sericeus</i>)	
Rutilo o gardon (<i>Rutilus rutilus</i>)	
Salmerino di fonte (<i>Salvelinus fontinalis</i>) Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	
Sandra o lucioperca (<i>Stizostedion lucioperca</i>) Siluro (<i>Silurus glanis</i>)	
Siluro (<i>Silurus glanis</i>)	
Trota iridea (<i>Oncorhynchus Mykiss</i>)	X
Trota fario (<i>Salmo trutta</i>)	X

2. Specie vegetali alloctone: L'elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n. 46 - 5100 del 18/12/2012 "identificazione degli elenchi (Black list) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" e successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheinvasive.htm

